

**FOGLIO INFORMATIVO**  
**PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA MOBILIARE c.d “SABATINI-TER”**

**ai sensi del D.L. n. 69/2013 (e successive modifiche), della Convenzione “Beni Strumentali” e del D.M. del 25 gennaio 2016**

**(in vigore dal 01/04/2025)**

**LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO**

<b>Legenda</b>	
<b>Amministratore</b>	Si intende il soggetto che, ai sensi del BMR, ha il controllo sulla pubblicazione del Parametro.
<b>Assicurazione</b>	Si intende l'assicurazione stipulata dall'Utilizzatore con la Compagnia di Assicurazione a proprie cure e spese (per l'intero valore del Bene) e vincolata a favore della Concedente, con efficacia dalla Data di Decorrenza per tutta la Durata del Contratto e dei successivi 30 giorni, e comunque sino alla riconsegna o all'acquisto dei Beni da parte dell'Utilizzatore, che dovrà coprire: (i) i seguenti rischi: - carico, trasporto e scarico dal luogo di consegna al luogo di installazione (in ipotesi di consegna dei Beni franco Fornitore); - tutti quelli normalmente e consuetudinariamente previsti nelle polizze ALL RISKS per i Beni in Locazione Finanziaria di primaria Compagnia di Assicurazione; - furto totale e parziale anche degli accessori e/o apparecchiature ausiliarie; - responsabilità civile verso terzi (ii) i seguenti obblighi a carico della compagnia di assicurazione ed a favore della Concedente: - riconoscere che tutti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, ivi compresi gli indennizzi a qualsiasi causa dovuti, dovranno essere liquidati unicamente e direttamente a favore della Concedente o di chi sarà dalla stessa designato a mezzo raccomandata A.R.; - notificare tempestivamente alla Concedente, a mezzo lettera raccomandata A.R., l'eventuale mancato pagamento dei premi, mantenendo in essere la validità della copertura assicurativa per i 15 giorni successivi alla data di ricevimento da parte della Concedente della comunicazione di mancato pagamento; - consentire alla Concedente di sostituirsi all'Utilizzatore nel pagamento degli eventuali premi non corrisposti, con diritto di rivalsa nei confronti dell'Utilizzatore; - non effettuare nessuna modifica alla polizza senza il preventivo consenso scritto della Concedente.
<b>Beni</b>	Si intendono il macchinario o l'attrezzatura richiesti dall'Utilizzatore alla Concedente in Locazione Finanziaria descritti nelle Condizioni Particolari del Contratto.
<b>BMR</b>	Si intende il Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, relativo agli indici utilizzati come parametri di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance dei fondi di investimento e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e il regolamento (UE) n. 596/2014.
<b>Canone Anticipato</b>	Si intende il canone di locazione corrisposto in via anticipata dall'Utilizzatore alla Concedente alla data di sottoscrizione del Contratto, o diverso momento comunque antecedente la Data di Decorrenza, il cui ammontare risulta specificato nelle Condizioni Particolari del Contratto.
<b>Canoni</b>	Si intendono i corrispettivi periodici della Locazione Finanziaria (leasing) indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto.
<b>Compagnia di Assicurazione</b>	Si intende la società di assicurazioni scelta dalla Concedente o dall'Utilizzatore ed indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto. Nel caso di scelta da parte di quest'ultimo, la società di assicurazioni, i contenuti della Assicurazione ed i massimali applicati dalla stessa, dovranno essere tutti di gradimento della Concedente.
<b>Concedente</b>	Si intende la società FRAER LEASING S.p.A. così come esposto in Sezione 1 "Informazioni su FRAER LEASING S.p.A."
<b>Condizioni Generali</b>	Si intendono le condizioni generali del Contratto.
<b>Condizioni Particolari</b>	Si intendono le Condizioni Particolari che, unitamente alle Condizioni Generali del Contratto, al Documento di Sintesi e ad eventuali allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto.
<b>Contratto</b>	Si intende il contratto di “Locazione Finanziaria Mobiliare” (leasing), a tasso indicizzato o a tasso fisso, composto congiuntamente dal Documento di Sintesi, dalle Condizioni Generali, dalle Condizioni Particolari ed eventuali allegati.
<b>Contratto di Compravendita</b>	Si intende il contratto di compravendita stipulato tra la Concedente ed il Fornitore avente ad oggetto l'acquisto dei Beni.
<b>Convenzione “Beni Strumentali”</b>	Si intende la convenzione stipulata tra il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Associazione Bancaria Italiana e la Cassa Depositi e Prestiti del 14 febbraio 2014.

<b>Data di Cessazione</b>	Si intende il primo degli eventi di seguito indicati con riferimento al Parametro: (i) nel caso di un Evento di Cessazione: la data più recente tra (a) la data della dichiarazione pubblica o della pubblicazione delle informazioni cui si fa riferimento e (b) la data in cui l'Amministratore del Parametro cessa definitivamente o a tempo indeterminato di fornire il Parametro; o (ii) nel caso di un Evento di Pre-Cessazione: la data del comunicato pubblico o della pubblicazione delle informazioni cui si fa riferimento.
<b>Data di Cessazione del Contratto</b>	Si intende: (i) per le ipotesi di cui agli Articoli 9 e 10 del Contratto (clausola risolutiva espressa; cfr. sezione 4 del presente foglio informativo), la ricezione da parte dell'Utilizzatore della comunicazione con la quale la Concedente si avvale della clausola risolutiva espressa ex Articolo 1456 c.c. ovvero negli altri casi di risoluzione, il momento in cui la risoluzione opera ai sensi di legge; (ii) per l'ipotesi di cui all'Articolo 11. del Contratto (risoluzione consensuale; cfr. sezione 4 del presente foglio informativo), il momento della accettazione da parte della Concedente della richiesta dell'Utilizzatore di risolvere consensualmente il Contratto; (iii) per le ipotesi di cui all'Articolo 12. del Contratto (modifica unilaterale del contratto; conseguente diritto di recesso dell'Utilizzatore; cfr. sezione 4 del presente foglio informativo), la ricezione da parte della Concedente della comunicazione effettuata dall'Utilizzatore relativa all'esercizio del diritto di recesso dal Contratto; (iv) la scadenza del termine di Durata del Contratto.
<b>Data di Decorrenza</b>	Si intende il primo giorno di Durata del Contratto in cui ha inizio la Locazione Finanziaria ed in cui l'Utilizzatore ha sottoscritto la Dichiarazione di Ricevimento ovvero la data del pagamento del Prezzo dei Beni, nei casi indicati dal Contratto.
<b>Dichiarazione di Ricevimento</b>	Si intende la dichiarazione di ricevimento, constatazione e collaudo dei Beni sottoscritta dall'Utilizzatore.
<b>D.M. 25 gennaio 2016</b>	Si intende il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 gennaio 2016.
<b>Durata del Contratto</b>	Si intende il termine di durata del Contratto a partire dalla Data di Decorrenza.
<b>EURIBOR</b>	È il tasso interbancario di riferimento utilizzato nei Paesi dell'Ue, al quale avvengono gli scambi dei depositi a breve termine tra banche primarie. Viene calcolato giornalmente ed è rilevabile sui principali quotidiani. Si calcola facendo la media ponderata dei tassi d'interesse ai quali le banche operanti nell'Ue cedono i depositi in prestito.
<b>EURIRS o IRS</b>	È il tasso di interesse medio al quale i principali istituti di credito europei stipulano contratti di swap a copertura del rischio di tasso di interesse e rappresenta il tasso interbancario di riferimento utilizzato nei contratti di finanziamento (leasing) a tasso fisso. È calcolato e diffuso con cadenza quotidiana dalla European Banking Federation.
<b>Fornitore</b>	Si intende il/i costruttore/i e/o rivenditore/i presso cui l'Utilizzatore effettua la scelta dei Beni.
<b>Interessi di Mora</b>	Per "mora dell'Utilizzatore" si intende il ritardo nel pagamento dei Canoni e di qualsiasi altra somma dovuta da parte dello stesso rispetto ai termini stabiliti nel Contratto. Per "Interessi di Mora" ai sensi del Contratto si intendono gli interessi applicati alla mora dell'Utilizzatore nella misura indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto.
<b>Legge</b>	Si intende la Legge 4 agosto 2017, n. 124 (art. 1, commi 136-140) e qualsiasi altra Legge, regolamento, disposizione di Autorità Locale, normativa di settore, ordinanza, direttiva e decreto promulgato, rilasciato, concesso ed emesso da qualsiasi autorità, in particolare in materia di sicurezza di funzionamento e/o utilizzo dei Beni, di proprietà industriale, brevetti ed invenzioni, crisi di impresa.
<b>Locazione Finanziaria</b>	Indica la locazione finanziaria come definita dalla Legge.
<b>Margine di Aggiustamento</b>	Si intende la mediana storica su un periodo di riferimento di cinque anni tra il Parametro e il Parametro Alternativo, come calcolata dalla Concedente e comunicata all'Utilizzatore in sede di applicazione del Parametro Alternativo, salvo che alla Data di Cessazione (o in vista della stessa) la Banca Centrale Europea, o un comitato ufficialmente approvato o convocato dalla stessa, abbia individuato e raccomandato un diverso margine, nel quale caso il Margine di Aggiustamento sarà individuato in tale diverso margine. Il Margine di Aggiustamento è incorporato come nuovo elemento del Parametro Alternativo applicabile.
<b>Modalità di Pagamento dei Canoni</b>	Si intende la modalità di pagamento dei Canoni, così come indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto.
<b>Oneri</b>	Si intende qualsiasi onere, somma, costo, spesa o tributo, diretto o indiretto, inerente o conseguente anche in futuro, alla conclusione, esecuzione, registrazione e risoluzione del Contratto, o inerenti ai Beni oggetto del Contratto, al loro acquisto o al loro Utilizzo, che sono posti ad esclusivo carico dell'Utilizzatore, anche ove corrisposti dalla Concedente. Si intendono altresì i seguenti oneri posti ad esclusivo carico dell'Utilizzatore, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - l'oscillazione del cambio dell'Euro nei confronti della Divisa Estera di pagamento rispetto al valore di quest'ultima convenzionalmente preso a riferimento, al momento della stipula del Contratto di Locazione Finanziaria, nella determinazione del valore dello stesso; - qualsiasi costo, spesa, onere bancario, dazio, diritto doganale e quant'altro fosse a qualunque titolo dovuto in conseguenza della importazione in Italia dei Beni; - l'onerosità connessa all'anticipazione all'Erario da parte della Concedente dell'IVA relativa alla fattura di acquisto dei Beni e che si determina nell'applicazione di interessi, in ragione di anno civile, al tasso EURIBOR 3 mesi/360 (più elevato nel periodo dell'esposizione) maggiorato di uno Spread come determinato nelle Condizioni Particolari, calcolato sull'ammontare di detta IVA per il periodo della sua anticipazione.

<b>Oneri di Prelocazione Finanziaria</b>	Si intendono gli oneri di Prelocazione Finanziaria così come indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto, intesi quale compenso per qualsiasi pagamento effettuato dalla Concedente stessa in relazione al Contratto, dalla data del relativo esborso, da parte di quest'ultima, sino alla Data di Decorrenza. Tali oneri saranno calcolati trimestralmente in via posticipata (alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno).
<b>Opzione Finale di Acquisto</b>	Indica la facoltà contrattuale in forza della quale l'Utilizzatore alla scadenza del Contratto può decidere di acquistare i Beni al Prezzo di Opzione, a condizione che abbia puntualmente e scrupolosamente adempiuto a tutti gli obblighi a lui derivanti dal Contratto stesso ed in particolare modo all'integrale pagamento di ogni somma dovuta alla Concedente ai sensi del Contratto.
<b>Ordine di Acquisto</b>	Si intende l'ordine di acquisto, del quale la Dichiarazione di Ricevimento è parte integrante, emesso dalla Concedente su indicazione dell'Utilizzatore a seguito della sottoscrizione del Contratto ed indicante i termini per l'accettazione dell'Ordine e per la consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni.
<b>Parametro</b>	Si intende: (i) per il Contratto a canone indicizzato, l'EURIBOR per la durata (uno, due, tre, ecc. mesi) pattuita tra le Parti e indicata nelle Condizioni Particolari, al quale viene correlata la variabilità dei Canoni; (ii) per il Contratto a canone fisso, l'IRS di durata pari alla Durata del Contratto (come indicata nel Documento di Sintesi e nelle Condizioni Particolari).
<b>Parametro Alternativo</b>	Si intende il primo indice del seguente elenco quale disponibile alla Data di Cessazione: (i) <b>"Backward-Looking €STR"</b> - si intende il tasso di interesse medio composto del tasso overnight di €STR amministrato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato sui principali circuiti telematici, avente medesimo tenor del Parametro o comunque non superiore a 3 mesi; (ii) <b>"Tasso raccomandato dalla BCE"</b> - si intende il tasso (comprensivo di eventuali spread o aggiustamenti) raccomandato come sostituto del parametro €STR dalla Banca Centrale Europea (o da qualsiasi Amministratore successivo del parametro €STR) e/o da un comitato ufficialmente approvato o convocato dalla Banca Centrale Europea (o da qualsiasi Amministratore successivo del parametro €STR) allo scopo di raccomandare un sostituto del parametro €STR, e come fornito dall'Amministratore di tale tasso.
<b>Parametro di Riferimento Iniziale</b>	Si intende il valore base del Parametro, rilevato di comune intesa dalle Parti nel Documento di Sintesi e nelle Condizioni Particolari.
<b>Parti</b>	Si intendono la Concedente e l'Utilizzatore definiti unitariamente.
<b>Perdita Definitiva dei Beni</b>	Si intende oltre alla distruzione fisica, furto e/o sottrazione, anche ogni ipotesi in cui i Beni risultassero definitivamente non più idonei all'Utilizzo oppure ogni ipotesi in cui gli oneri di ripristino e/o di riparazione fossero superiori al residuo valore commerciale dei Beni in modo da rendere il ripristino o la riparazione antieconomici, a qualsiasi causa dovuta.
<b>PMI</b>	Si intendono le imprese aventi le caratteristiche previste dalla Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003. In particolare, la categoria delle PMI è costituita dalle imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. All'interno delle PMI, si definisce: - piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR; - microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR.
<b>Polizza Assicurativa</b>	Si intende la polizza in convenzione stipulata a cura della Concedente con la Compagnia di Assicurazione, con la quale si indicano, tra l'altro, i rischi coperti dal contratto assicurativo stipulato a cura della Concedente, ma con spese a carico dell'Utilizzatore. Ai sensi del Contratto indica pertanto la polizza assicurativa convenzionata per la copertura assicurativa dei Beni, contenente anche i rischi di carico, trasporto e scarico dal luogo di ritiro dei Beni al luogo di installazione.
<b>Prezzo dei Beni</b>	Si intende il prezzo dei Beni pattuito tra Utilizzatore e Fornitore e corrisposto a quest'ultimo dalla Concedente, come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto.
<b>Prezzo di Opzione</b>	Si intende il prezzo che l'Utilizzatore dovrà versare alla Concedente a seguito dell'esercizio dell'Opzione Finale di Acquisto dei Beni, come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto.
<b>Spread</b>	Si intende la differenza tra il Tasso Leasing ed il Parametro di Riferimento Iniziale.
<b>Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo</b>	Si intende il tasso d'interesse, così come indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto, che verrà utilizzato al fine del calcolo dell'attualizzazione dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione.
<b>Tasso di Riferimento Alternativo</b>	Si intende il Parametro, come rilevato dalle banche: INTESA SAN PAOLO S.p.A., UNICREDIT S.p.A., DEUTSCHE BANK S.p.A.
<b>Tasso Interno di Attualizzazione o Tasso Leasing</b>	Si intende, in conformità al Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei Canoni e del Prezzo di Opzione (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Tale tasso coincide con il tasso nominale annuo, applicato al Contratto al fine del calcolo dei Canoni, tenuto conto altresì del Canone Anticipato e del Prezzo di Opzione, e indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto stesso.
<b>Utilizzatore</b>	Si intende il soggetto individuato nelle Condizioni Particolari del Contratto.
<b>Utilizzo</b>	Si intende l'uso strumentale all'attività cui sono adibiti i Beni.

## **Sezione 1 - Informazioni su FRAER LEASING S.p.A.**

**FRAER LEASING S.p.A.** è un intermediario finanziario con sede legale in Via Lodovico Berti 7 - 40131 Bologna (BO) e sedi amministrative in Via Madonna dello Schioppo 67 – 47521 Cesena (FC) e in Viale dei Mille 1/d – 31100 Treviso (TV), Capitale Sociale di Euro 9.394.043,16 interamente versato e riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato Euro 146.440.211,50; Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 01826950402 – R.E.A. di Bologna al n. 307391, Partita I.V.A. n. 01826950402, iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. (c.d. "Albo Unico") al n. 64, **indirizzo degli uffici ai quali trasmettere la corrispondenza ordinaria Via Madonna dello Schioppo 67 - 47521 Cesena (FC)**, indirizzo di posta elettronica: fraerleasingfc@sgef.it, appartenente al Gruppo BPCE.

### **Sezione 1-bis - Informazioni ulteriori in caso di offerta fuori sede**

*(indicare i dati e la qualifica del soggetto convenzionato)*

Dati del soggetto convenzionato con FRAER LEASING S.p.A. che provvede all'offerta:

Ragione Sociale \_\_\_\_\_

Sede \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_ CCIAA \_\_\_\_\_ Data Iscrizione \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

sito web \_\_\_\_\_

iscrizione all'albo \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Qualifica (es. dipendente, agente in attività finanziaria): \_\_\_\_\_

## **Sezione 2 - Caratteristiche e rischi tipici della Locazione Finanziaria**

Per Locazione Finanziaria si intende l'operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (Concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (Canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dalla Concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (Utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni ad un prezzo prestabilito. Fornitore ed Utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back).

La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, la Concedente mette a disposizione dell'Utilizzatore il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del Contratto può essere chiesto all'Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei Canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.

La Locazione Finanziaria c.d. "Sabatini-ter" è un'operazione di finanziamento avente le caratteristiche di cui sopra riservata, ai sensi della Convenzione "Beni Strumentali" e del D.M. 25 gennaio 2016, alle PMI e destinata a finanziare a medio termine l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature. L'acquisto del bene oggetto del Contratto è realizzato da FRAER LEASING S.p.A. con ricorso a una provvista diversa da quella messa a disposizione da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 3/2015.

A fronte della conclusione dell'operazione è prevista per le PMI un'agevolazione nella forma di un contributo pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale al tasso d'interesse del 2,75% su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo equivalente all'operazione di Locazione Finanziaria, concessa ed erogata dal Ministero.

Il contributo è erogato dal Ministero in quote annuali secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione.

L'agevolazione di cui sopra può essere concessa solamente a fronte delle seguenti operazioni di Locazione Finanziaria:

- durata massima di 5 anni – comprensivi di un periodo di prelocazione non superiore a 12 mesi – decorrenti dalla data di consegna del bene;
- importo non inferiore a Euro 20.000 e non superiore a Euro 2 milioni;
- concessa entro il 31 dicembre 2016.

Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto, l'Utilizzatore deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del Contratto di Locazione Finanziaria, l'opzione di acquisto prevista dal Contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della Locazione Finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. La mancata concessione dell'agevolazione, a qualunque causa dovuta, renderà privo di efficacia l'esercizio da parte dell'Utilizzatore dell'opzione di acquisto: in tale ipotesi, l'Utilizzatore potrà in ogni caso esercitare l'opzione di acquisto con le modalità e nei termini previsti nel Contratto.

Per maggiori informazioni in merito ai requisiti per ottenere l'agevolazione e alle modalità per richiederla si rinvia al D.M. 25 gennaio 2016 (e relative misure di attuazione) e alla Convenzione "Beni Strumentali".

L'Utilizzatore può richiedere al Concedente di essere assistito nella compilazione della richiesta di concessione del contributo c.d. "Sabatini-fer" e di erogazione delle quote annuali dello stesso, nonché nella rendicontazione delle spese ai fini della concessione ed erogazione del contributo. A fronte di tali attività, l'Utilizzatore corrisponde al Concedente i compensi meglio specificati nella Sezione III. La mancata conclusione del Contratto non fa venir meno l'obbligo dell'Utilizzatore di corrispondere al Concedente i compensi relativi all'attività effettivamente prestata.

La Locazione Finanziaria c.d. "Sabatini-fer" può essere accompagnata dall'offerta

- del servizio aggiuntivo Assicurazione "danni materiali ai beni". Trattasi di una serie di coperture assicurative sui beni strumentali oggetto del Contratto di leasing.

Maggiori informazioni circa le franchigie, i limiti, i rischi compresi e quelli esclusi sono riportate nella specifica documentazione contrattuale relativa alle coperture assicurative di cui sopra, che è possibile richiedere anche in sede di informazione pre-contrattuale.

L'operazione di Locazione Finanziaria, ricorrendone i requisiti e nell'ambito delle limitazioni previste dalla Legge, può essere assistita

- dalla garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia PMI (Piccole e Medie Imprese) - Legge n. 662/96 e successive modifiche. Il gestore del Fondo di Garanzia è MedioCredito Centrale S.p.A..

Il Fondo di Garanzia interviene a favore delle PMI ubicate su tutto il territorio nazionale, in possesso dei requisiti dimensionali, settoriali e territoriali previsti dalla Legge.

Sull'importo dell'operazione di Locazione Finanziaria non garantita dal Fondo di Garanzia, ad insindacabile giudizio della Concedente, possono essere richieste garanzie personali o reali nonché vincoli o specifiche cautele.

Per l'esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, della misura e limite di copertura della garanzia richiedibile, delle limitazioni agli investimenti materiali e delle Regioni eventualmente escluse, e comunque per qualsiasi ulteriore informazione e approfondimento si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI - Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet dell'ente gestore MedioCredito Centrale <http://www.mcc.it/> e del Fondo di Garanzia PMI <http://www.fondidigaranzia.it>.

La garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia è compatibile con l'agevolazione c.d. "Sabatini-fer" nei limiti previsti dal D.M. 25 gennaio 2016 e relative misure attuative, cui si rinvia.

L'operazione di Locazione Finanziaria può essere realizzata nell'ambito di un'operazione di finanziamento conclusa dalla Concedente con La Banca Europea per gli investimenti (BEI), istituzione finanziaria istituita nel 1958 dal Trattato di Roma che partecipa a fianco degli istituti finanziari al finanziamento di programmi d'investimento rientranti negli obiettivi economici fissati dall'Unione Europea. Per poter beneficiare di provvista fornita da un finanziamento BEI ("Fondo BEI – PMI"), il Contratto di leasing deve rispettare il complesso dei criteri di ammissibilità richiesti ai fini dei finanziamenti BEI consultabili all'indirizzo [www.eib.org](http://www.eib.org). La Concedente riconosce all'Utilizzatore beneficiario dell'agevolazione una riduzione del tasso di interessi che sarebbe altrimenti applicabile in assenza del finanziamento BEI.

I rischi tipici dell'operazione di Locazione Finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti dell'Utilizzatore, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.

Sul piano contrattuale, l'Utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del Corrispettivo del Contratto, anche in presenza di contestazioni che non riguardano il comportamento della Concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, l'Utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

Sul piano economico-finanziario, poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento del cliente, quest'ultimo si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del Contratto i Canoni che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.

Nei casi in cui l'ammontare dei Canoni sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), si assume il rischio che detti Canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a Canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

### **Sezione 3 - Condizioni economiche del servizio e dell'operazione**

Il corrispettivo di un'operazione di Locazione Finanziaria è espresso in **Canoni**, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, importo del Canone Anticipato versato alla stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc. Un parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti, in conformità al Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, è il Tasso Interno di Attualizzazione (o Tasso Leasing), ossia il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei Canoni e del Prezzo di Opzione (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i Canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi.

Il Tasso Interno di Attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di tasso nominale annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei Canoni sulla base di un anno standard di 365 giorni composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l'attualizzazione dei flussi la data di inizio decorrenza stabilita in Contratto.

Nella tabella sottostante sono riportati i **Tassi Interni di Attualizzazione (Tassi Leasing)** massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in Locazione Finanziaria.

<b>Costo del bene locato</b>	<b>Tasso massimo praticato</b>
------------------------------	--------------------------------

Da Euro 0,00 A Euro 25.000,00	16,325%
Oltre Euro 25.000,00	13,263%

Per **Tasso Leasing** si intende, in conformità al Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei Canoni e del Prezzo di Opzione (al netto delle imposte) contrattualmente previsti.

Tale tasso coincide con il tasso nominale annuo, applicato al Contratto al fine del calcolo dei Canoni, tenuto conto altresì del Canone Anticipato e del Prezzo di Opzione, e indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto stesso.

Nell'ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, il Tasso Leasing corrisponde alla sommatoria del Parametro di Riferimento Iniziale e dello Spread, salvo in ogni caso quanto previsto per l'eventuale aggiustamento del Parametro di Riferimento alla Data di Decorrenza (come di seguito indicato).

**Esempio:**

Parametro di Riferimento Iniziale 1,000% + Spread 4,000% = **Tasso Leasing 5,000%**

Nell'ipotesi di Contratto a tasso fisso, il Tasso Leasing è invariabile e non soggetto ad indicizzazione per tutta la Durata del Contratto, salvo in ogni caso quanto previsto per l'eventuale aggiustamento del Parametro di Riferimento alla Data di Decorrenza (come di seguito indicato).

Il "**Tasso Leasing**" concretamente proposto al cliente sulla specifica operazione, calcolato in funzione fra l'altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, viene espressamente indicato in Contratto.

Lo "**spread massimo applicabile**", in caso di canone indicizzato, è pari a 7,0 punti percentuali per anno rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale e, in caso di canone a tasso fisso, è pari a 6,5 punti percentuali per anno.

Il "**tasso effettivo globale medio**", ovvero il TEGM, è rilevato ai sensi dell'art. 2 della L. 7 marzo 1996 n. 108 (c.d. "Legge Antiusura") ed è pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale.

Il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) anche sul cartello affisso ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della L. 7 marzo 1996 n. 108.

In caso di offerta fuori sede viene consegnato al cliente anche un documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM).

In conformità al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25/03/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 31/03/2025, sono indicati nella tabella che segue i TEGM, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. 7 marzo 1996 n. 108, in vigore per il periodo di applicazione: 01/04/2025 - 30/06/2025

Costo del bene locato	TEGM rilevato	Tasso Soglia
Da Euro 0,00 a Euro 25.000,00	9,860%	16,325%
Oltre Euro 25.000,00	7,410%	13,263%

Il "**Corrispettivo del Contratto**", complessivamente a carico dell'Utilizzatore, è il corrispettivo della Locazione Finanziaria costituito dalla somma delle seguenti voci:

- Canone Anticipato, se previsto, e
- Canoni.

Con riferimento al **Canone Anticipato**: l'Utilizzatore dovrà corrispondere in via anticipata alla Concedente, alla data di sottoscrizione del Contratto o in diverso altro momento e comunque antecedentemente alla Data di Decorrenza del Contratto, un Canone Anticipato, il cui ammontare risulta specificato nelle Condizioni Particolari del Contratto, così come concordato tra le Parti.

Con riferimento ai **Canoni**: con periodicità mensile o bimestrale o trimestrale o semestrale, come scelta dalle Parti al momento della stipula del Contratto, l'Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente i Canoni indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto.

**"Indicizzazione"**

Nell'ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, l'importo dei Canoni è soggetto ad indicizzazione conseguente, alternativamente, secondo quanto concordato dalle Parti al momento della conclusione del Contratto:

- (a) alla variazione trimestrale della media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere del Parametro così come pubblicato su "Il Sole 24 Ore";
- (b) alla variazione trimestrale della media ponderata delle quotazioni giornaliere del Parametro così come pubblicato su "Il Sole 24 Ore";
- (c) alla variazione, rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale, del Parametro, rilevato per valuta 2 (due) giorni lavorativi antecedenti l'inizio del trimestre contrattuale, così come pubblicato su "Il Sole 24 Ore".

In caso di rilevazione da parte dell'European Money Market Institute (EMMI) ma di mancata pubblicazione su "Il Sole 24 Ore" del Parametro, verrà comunque utilizzata la quotazione EMMI rilevata dal circuito Reuters attraverso i codici della pagina "EURIBOR 360". In caso di mancata rilevazione del Parametro da parte di EMMI e, quindi di mancata pubblicazione su "Il Sole 24 Ore", si utilizzerà il Tasso di Riferimento Alternativo.

I Canoni saranno ricalcolati in funzione, alternativamente, secondo quanto concordato dalle Parti al momento della conclusione del Contratto:

1. della variazione, rispetto al valore del Parametro di Riferimento Iniziale, della media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere del Parametro rilevata per valuta nei trimestri che vanno dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno, adeguati secondo le modalità qui descritte, nel caso di applicazione di quanto previsto alla precedente lettera (a);
2. della variazione, rispetto al valore del Parametro di Riferimento Iniziale, della media ponderata delle quotazioni giornaliere del Parametro rilevata per valuta nei trimestri che vanno dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno, ed adeguati secondo le modalità qui descritte, nel caso di applicazione di quanto previsto alla precedente lettera (b);
3. della variazione, rispetto al valore del Parametro di Riferimento Iniziale, del Parametro rilevato per valuta 2 (due) giorni lavorativi antecedenti l'inizio del trimestre contrattuale ed adeguati secondo le modalità qui descritte, nel caso di applicazione di quanto previsto alla precedente lettera (c).

### **Sostituzione del Parametro**

In talune ipotesi è previsto che si proceda alla sostituzione del Parametro ("Evento Sostitutivo"). In particolare, un Evento Sostitutivo si verifica allorquando:

- (i) sia rilasciata una dichiarazione pubblica o siano pubblicate informazioni dall'Amministratore del Parametro (o dall'autorità di vigilanza/regolamentazione di tale Amministratore), che annuncino che l'Amministratore in questione ha cessato o cesserà di fornire definitivamente il Parametro, a condizione che al momento di tale dichiarazione o pubblicazione non vi sia un diverso Amministratore che continui a fornire tale Parametro ("Evento di Cessazione"); o
- (ii) sia rilasciata una dichiarazione pubblica, o siano pubblicate informazioni da parte dell'autorità di vigilanza/regolamentazione di uno qualsiasi degli Amministratori rilevanti, che annuncino che il Parametro non riflette più la realtà economica o di mercato sottostante o non è più rappresentativo della medesima, e che tale rappresentatività non sarà ripristinata ("Evento di Pre-Cessazione").

Il verificarsi di un Evento Sostitutivo comporterà in relazione al Contratto, con decorrenza dalla Data di Cessazione:

- (i) la disapplicazione del Parametro;
- (ii) l'applicazione del primo Parametro Alternativo disponibile; e
- (iii) l'applicazione del Margine di Aggiustamento.

Il Parametro Alternativo troverà applicazione, mutatis mutandis, anche in relazione agli Interessi di Mora.

In nessun caso:

- (i) una modifica della metodologia, della formula o del sistema di calcolo; ovvero
- (ii) una mera sospensione della pubblicazione;

del Parametro sarà considerata come un Evento Sostitutivo.

### **Clausola Floor**

Il Contratto prevede un limite alle variazioni in diminuzione rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale (floor); pertanto eventuali diminuzioni del Parametro al di sotto del limite convenuto rimarranno prive di effetto. In ogni caso l'ammontare di tale limite alle oscillazioni in diminuzione non potrà essere superiore ai seguenti valori:

- 30% del valore del Parametro di Riferimento Iniziale qualora il Parametro di Riferimento Iniziale sia pari o superiore al 4%;
- 25% del valore del Parametro di Riferimento Iniziale qualora il Parametro di Riferimento Iniziale sia compreso tra 2,5% e 4%;
- 20% del valore del Parametro di Riferimento Iniziale qualora il Parametro di Riferimento Iniziale sia pari o inferiore a 2,5%.

Per esempio, per effetto di tale meccanismo, qualora il Parametro di Riferimento Iniziale, indicato nel Contratto, fosse pari al 4%, le diminuzioni del Parametro al di sotto del limite del 2,8% (pari al Parametro di Riferimento Iniziale, meno il 30% del Parametro di Riferimento Iniziale stesso) non daranno luogo ad alcun adeguamento in diminuzione del corrispettivo della Locazione Finanziaria.

Analogamente, se il Parametro di Riferimento Iniziale, indicato nel Contratto, avesse valore pari al 3%, le diminuzioni del Parametro al di sotto del limite del 2,25% (pari al Parametro di Riferimento Iniziale, meno il 25% del Parametro di Riferimento Iniziale stesso) non daranno luogo ad alcun adeguamento in diminuzione del corrispettivo della Locazione Finanziaria.

Infine, qualora il Parametro di Riferimento Iniziale avesse valore pari al 2%, le diminuzioni del Parametro al di sotto del limite dell'1,6% (pari al Parametro di Riferimento Iniziale, meno il 20% del Parametro di Riferimento Iniziale stesso) non daranno luogo ad alcun adeguamento in diminuzione del corrispettivo della Locazione Finanziaria.

### **Floor Fondo BEI – PMI**

La Clausola Floor non trova applicazione nell'ipotesi in cui il Contratto di leasing benefici di provvista fornita alla Concedente ai sensi di un finanziamento BEI. In tale ipotesi, a fronte delle condizioni economiche di maggior favore accessibili all'Utilizzatore in virtù di tale misura agevolativa, il Contratto prevede che le Parti pattuiscono convenzionalmente che il valore del Parametro di Riferimento non potrà mai essere inferiore allo 0,001%. Per l'effetto, qualsiasi variazione del Parametro di Riferimento – ovvero, in caso di mancata rilevazione di quest'ultimo, del Tasso di Riferimento Alternativo – in diminuzione rispetto a tale valore (ossia allo 0,001%) resterà priva di effetto, rimanendo in tal caso il valore del Parametro di Riferimento – ovvero del Tasso di Riferimento Alternativo, ove del caso – fissato in misura pari allo 0,001%, valore che pertanto opererà come tasso floor. Tale previsione è volta ad allineare il contenuto del Contratto di leasing alle condizioni economiche applicate alla Concedente dalla BEI nell'ambito del rapporto di provvista, le quali prevedono l'applicazione di un'analogha clausola floor.

Il calcolo ed il pagamento delle somme derivanti dalle variazioni del Parametro avverrà come segue:

- alla scadenza dei trimestri che vanno dal 1° gennaio al 31 marzo, dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascun anno;
- in caso di aumento dei Canoni indicizzati rispetto a quelli base indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto, la Concedente emetterà fattura a carico dell'Utilizzatore con pagamento entro 30 (trenta) giorni data fattura;
- in caso di diminuzione dei Canoni indicizzati rispetto a quelli base indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto, la Concedente emetterà nota di accredito a favore dell'Utilizzatore con pagamento entro 30 (trenta) giorni.

#### **Aggiustamento del Parametro di Riferimento Iniziale alla Data di Decorrenza ed altre cause di variazione del Tasso Leasing**

Poiché tra la data di sottoscrizione del Contratto e la Data di Decorrenza potrebbe verificarsi uno scostamento tra il Parametro di Riferimento Iniziale (quale indicato nel Documento di Sintesi e nelle Condizioni Particolari) ed il valore del Parametro di Riferimento rilevato a tale ultima Data, per i contratti a tasso fisso il Tasso Leasing potrà subire una variazione per effetto del predetto scostamento (ove il Parametro di Riferimento rilevato alla Data di Decorrenza si discosti, in aumento o in diminuzione, di almeno 5 punti base dal Parametro di Riferimento Iniziale). Di tale sostituzione sarà data adeguata comunicazione al cliente, indicandosi altresì il Tasso Leasing aggiornato alla Data di Decorrenza.

Ove il valore del Parametro di Riferimento Iniziale e/o del Parametro di Riferimento rilevato alla Data di Decorrenza dovesse essere pari a 0% o negativo, il Parametro di Riferimento minimo ai fini del Contratto è da intendersi convenzionalmente pattuito in misura pari a 0,001% (floor).

#### **Interessi di Mora**

Il pagamento dei Canoni, così come di qualsiasi altra somma contrattualmente dovuta dall'Utilizzatore alla Concedente, dovrà essere effettuato entro il giorno di scadenza al domicilio della Concedente stessa, oppure presso qualsiasi altra persona o enti indicati dalla Concedente, secondo le differenti modalità comunicate dalla Concedente all'Utilizzatore. Nessuna contestazione che dovesse insorgere fra la Concedente e l'Utilizzatore potrà sospendere l'obbligo dell'Utilizzatore di pagare puntualmente alla Concedente quanto dovuto. Se il pagamento di quanto dovuto dall'Utilizzatore alla Concedente non avverrà integralmente entro i termini previsti dal Contratto, l'Utilizzatore sarà tenuto automaticamente, senza necessità di messa in mora, a corrispondere alla Concedente gli Interessi di Mora.

Anche in presenza di diverse indicazioni da parte dell'Utilizzatore, la Concedente potrà imputare i pagamenti in primo luogo alle spese sostenute, quindi agli interessi eventualmente maturati ed infine ai Canoni, iniziando dal più arretrato.

Resterà ferma la facoltà della Concedente di risolvere il Contratto nelle ipotesi previste dall'Articolo 9. delle Condizioni Generali del Contratto.

Gli Interessi di Mora saranno calcolati, in ragione di anno civile, nella misura del tasso EURIBOR 3 MESI ESPRESSO CON DIVISORE 360 vigente, maggiorato di uno spread massimo pari a 6 punti percentuali per anno calcolati dalla data di scadenza di ciascuna somma dovuta e fino alla data dell'effettivo pagamento della stessa.



**Altri oneri dell'operazione**

Commissioni massime applicabili per operazioni e servizi accessori:

Prima della stipula del Contratto	Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge)	Dettagli
Spese per copia del testo contrattuale idoneo per la stipula	vedi sotto "Spese di istruttoria"	La consegna di copia del contratto idonea per la stipula è subordinata al pagamento anticipato delle Spese di istruttoria (vedi sotto "Spese di istruttoria")
Spese perizia tecnica estimativa	€ 10.000,00	
Spese per l'attività di presentazione della richiesta di concessione dell'agevolazione c.d."Sabatini-ter"	€ 500,00	
Spese per gestione amministrativa Fondo di Garanzia	0,50% del valore netto finanziato	

Alla stipula del Contratto	Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge)	Dettagli
Spese per verifica conformità CE per macchinari ed importazioni dall'estero	€ 250,00	
Spese per verifica congruità prezzo per beni strumentali	€ 250,00	
Spese di istruttoria Beni mobili	0,5% del costo del Bene	con un minimo di Euro 250
Supplemento spese di istruttoria	0,5% del costo dei Beni	supplemento dovuto nel caso in cui siano effettuate ulteriori verifiche in corso di istruttoria che richiedano, ad esempio, la necessità di acquisire una consulenza esterna
Commissione una tantum Fondo di Garanzia Lg.662/96		ove dovuta, varia in funzione della dimensione e localizzazione dell'impresa finanziata, secondo quanto indicato nelle Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia, massimo l'1% dell'importo garantito
Supplemento spese di istruttoria leasing agevolato	€ 300,00	
Supplemento istruttoria per operazioni con più fornitori	€ 100,00	Per ogni fornitore oltre il primo
Spese per servizio di attestazione Beni Industria 4.0	6,0% del costo del Bene	

Durante l'esecuzione del Contratto	Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge)	Dettagli
Spese per registrazione Contratto	€ 20,00	Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di imposta
Spese gestione attività doganale	€ 150,00	Oltre al costo sostenuto dalla Concedente
Spese per incasso Canoni	€ 10,00	Per ciascun canone periodico
Spese per copertura assicurativa Beni	1,5% annuo del costo dei Beni	In caso di adesione da parte dell'Utilizzatore alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente
Spese per predisposizione atti aggiuntivi (cessioni, subentri, scissioni, conferimenti, modifiche piano finanziario)	€ 550,00	
Spese per variazioni societarie (fusioni, trasformazioni, incorporazioni societarie)	€ 300,00	
Spese per esame polizza assicurativa predisposta a cura dell'Utilizzatore	€ 250,00	In caso di stipula di polizza assicurativa a cura dell'Utilizzatore invece dell'adesione da parte dell'Utilizzatore alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente
Spese per revoca da parte dell'Utilizzatore dalla Polizza Assicurativa proposta in convenzione dalla Concedente	€ 250,00	Qualora l'Utilizzatore, dopo aver aderito alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente scelga di revocare l'adesione
Spese per gestione sinistri	€ 500,00	Per ciascun sinistro, oltre al costo sostenuto dalla Concedente in relazione all'attività amministrativa di gestione del sinistro
Spese per gestione amministrativa imposte previste da norme di Legge, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori	€ 100,00	Per ciascun adempimento. Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di Imposte, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori
Spese per ogni invio di comunicazioni inerenti la gestione amministrativa di imposte previste da norme di Legge, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori	€ 0,00	Le spese di invio postale sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dalla Concedente per la spedizione

Sanzioni amministrative	€ 100,00	Per ciascun adempimento. Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di sanzione
Spese per rilascio dichiarazione da parte della Concedente richieste dall'Utilizzatore	€ 150,00	A titolo esemplificativo e non esaustivo, dichiarazioni IVA, dichiarazioni relative alla proprietà del bene oggetto di leasing
Spese per ciascuna copia documento o autorizzazione con o senza autentica notarile	€ 150,00	
Spese per ciascuna variazione anagrafica	€ 60,00	
Spese per ciascuna variazione di domiciliazione bancaria	€ 60,00	
Spese per conteggio risoluzione consensuale	€ 50,00	Qualora in corso di contratto l'Utilizzatore chieda alla Concedente di calcolare i corrispettivi che sarebbero dovuti per la risoluzione. A ogni conteggio richiesto/prodotto
Spese amministrative per gestioni pratiche agevolate	€ 2.500,00	Una tantum. A fronte dell'attività di gestione delle pratiche agevolate (es. corrispondenza con enti pubblici)
Spese per predisposizione e gestione documenti per Pubblica Amministrazione	€ 100,00	Per ciascun adempimento. Oltre al costo anche di natura tecnica sostenuto dalla Concedente ove non sostenuto direttamente dall'Utilizzatore
Spese per recupero crediti	€ 0,00	15% dell'importo del credito vantato.
Spese per gestione insoluti	€ 15,00	Per ciascun insoluto
Spese per recupero beni	€ 0,00	Pari al costo sostenuto dalla Concedente per il ritiro dei Beni
Spese per ogni invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della normativa in materia di trasparenza (rif.1) e di quelle relative alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (rif.2)	€ 0,00	(rif.1) tramite strumenti di trasmissione telematica; (rif.2) tramite servizio postale
Spese per ogni invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della normativa in materia di trasparenza tramite servizio postale	€ 2,00	Le spese di invio postale sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dalla Concedente per la spedizione
Spese per ogni invio di informazioni o comunicazioni ulteriori o più frequenti di quelle previste dalla normativa in materia di trasparenza come da richieste dell'Utilizzatore	€ 0,00	Le spese di invio postale sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dalla Concedente per la spedizione
Spese per l'attività di compilazione della richiesta, di erogazione delle quote annuali del contributo c.d. "Sabatini-ter" e dei relativi adempimenti.	€ 1.000,00	Solo se il servizio è stato richiesto dall'Utilizzatore
Spese per proroghe termini di consegna e/o collaudo di beni strumentali	€ 500,00	

Alla chiusura del Contratto	Importo in Euro o Valori Percentuali (Oltre IVA ai sensi di Legge)	Dettagli
Spese per esercizio opzione finale di acquisto	€ 500,00	Oltre al Prezzo dell'Opzione d'acquisto come concordato dalle parti ed indicato nel Contratto
Spese per risoluzione consensuale	€ 1.000,00	Oltre all'importo dovuto dall'Utilizzatore alla Concedente in caso di risoluzione consensuale del Contratto

### **Oneri di Prelocazione Finanziaria**

Su qualsiasi importo che la Concedente, a qualunque titolo, anticiperà prima della Data di Decorrenza, l'Utilizzatore dovrà pagare gli Oneri di Prelocazione Finanziaria, calcolati trimestralmente in via posticipata (alle date 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre), al seguente tasso: EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 3 Mesi espresso con divisore 360 (prendendo a riferimento la media aritmetica trimestrale, per valuta, relativa al periodo di competenza delle quotazioni giornaliere dello stesso) maggiorato, nella misura massima di 7 punti percentuali per anno. Il periodo di Prelocazione Finanziaria non può essere superiore a 12 mesi.

### **Risoluzione del Contratto**

In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi delle ipotesi di cui all' Articolo 9 delle Condizioni Generali o negli altri casi previsti dalla Legge:

(l) l'Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:

- a) a riconsegnare immediatamente i Beni anche al fine di consentire alla Concedente di avviare le operazioni di vendita e riallocazione dei Beni ai sensi di Legge (fatta eccezione per l'ipotesi di risoluzione del Contratto per la Perdita Definitiva dei Beni). Dalla Data di Cessazione del

Contratto fino al momento di effettiva riconsegna dei Beni, l'Utilizzatore assumerà la veste di custode dei Beni, con tutti gli inerenti obblighi e responsabilità di Legge (ma senza diritto a compenso) e con applicazione di quanto previsto all'art. 6.2 delle Condizioni Generali, per quanto compatibile con la risoluzione del Contratto. L'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. In caso di inadempimento dell'Utilizzatore all'obbligo di restituzione dei Beni la Concedente sarà autorizzata a far accedere i suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad ogni eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di inadempimento, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'inadempimento dell'Utilizzatore;

- b) a versare alla Concedente l'eventuale differenza positiva (il "**Debito Finale Utilizzatore**") tra, da una parte, l'importo risultante dalla somma degli eventuali Canoni maturati ed insoluti alla Data di Cessazione del Contratto (nonché qualsiasi altra somma dovuta e non pagata a tale data o che possa essere dovuta ai sensi del Contratto) oltre i relativi Interessi di Mora (cumulativamente, il "**Debito Scaduto**") e non ancora effettivamente pagato dall'Utilizzatore, del puro e semplice capitale residuo risultante dal piano di ammortamento alla Data di Cessazione del Contratto, ivi compreso il Prezzo di Opzione, delle spese sopportate dalla Concedente per rientrare in possesso dei Beni nonché per la stima dei Beni nello stato in cui sono stati effettivamente riconsegnati e per la loro conservazione ed eventuale manutenzione in funzione della vendita/riallocazione e, dall'altra parte, l'importo ricavato dalla vendita o altra riallocazione dei Beni ai sensi di Legge, fermo restando che, in caso di riallocazione a mezzo *leasing*, per ricavato, è da intendersi il valore attribuito ai Beni nel nuovo contratto di locazione finanziaria.
- (II) La Concedente, una volta venduti/riallocati i Beni, dovrà versare all'Utilizzatore l'eventuale differenza positiva (il "**Debito Finale Concedente**") tra, da una parte, l'importo ricavato dalla vendita o altra riallocazione dei Beni ai sensi di Legge, fermo restando che, in caso di riallocazione a mezzo *leasing*, per ricavato, è da intendersi il valore attribuito ai Beni nel nuovo contratto di locazione finanziaria, e, dall'altra parte, l'importo risultante dalla somma del Debito Scaduto e non ancora effettivamente pagato dall'Utilizzatore, del puro e semplice capitale residuo risultante dal piano di ammortamento alla Data di Cessazione del Contratto, ivi compreso il Prezzo di Opzione, delle spese sopportate dalla Concedente per rientrare in possesso dei Beni nonché per la stima dei Beni nello stato in cui sono stati effettivamente riconsegnati e per la loro conservazione ed eventuale manutenzione in funzione della vendita/riallocazione.
- (III) Il termine per eseguire il pagamento del Debito Finale Utilizzatore o del Debito Finale Concedente è di 15 giorni dall'effettivo incasso dell'importo ricavato dalla vendita o altra riallocazione dei Beni. Decorso il termine di 15 giorni sopra indicato saranno dovuti Interessi di Mora fino all'effettivo pagamento.

La risoluzione non avrà alcun effetto sulle somme incassate dalla Concedente prima della Data di Cessazione del Contratto. Pertanto, l'Utilizzatore non avrà diritto alla restituzione di alcuna somma che sia stata versata in esecuzione del Contratto prima della Data di Cessazione del Contratto.

La Concedente procederà alla vendita/riallocazione dei Beni secondo i principi previsti dalla Legge.

#### **Risoluzione consensuale**

In ipotesi di risoluzione consensuale, nei casi previsti dal Contratto, come indicato nella sezione seguente, l'Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente una somma calcolata con la modalità stabilita dalle Parti ed indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto, scelta tra le seguenti alternative:

- una somma rappresentata dal credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento del Contratto, alla data di scadenza dell'ultimo canone maturato alla data del relativo pagamento, maggiorato a titolo di penale di una percentuale massima pari al 5% (CINQUE per cento); su detto importo l'Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell'ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell'effettivo pagamento;
- o, in alternativa,
- una somma rappresentata dall'attualizzazione dell'importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale; su detto importo l'Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell'ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell'effettivo pagamento.

Inoltre, in caso di risoluzione consensuale l'Utilizzatore dovrà corrispondere le spese amministrative per risoluzione consensuale indicate nella tabella che precede, alla sezione "Alla chiusura del Contratto".

#### **Recesso dal Contratto**

In ipotesi di recesso, nei casi previsti dal Contratto, come indicato nella sezione seguente, l'Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente tutto quanto alla stessa dovuto dall'Utilizzatore stesso a titolo di credito scaduto e non pagato, a titolo di credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento, nonché tutto quanto eventualmente anticipato dalla Concedente a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto, fino al momento di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, a titolo di onere (anche di Legge), costo o spesa, al netto del Canone Anticipato, se dovuto.

### **Sezione 4 - Clausole contrattuali regolanti il servizio e l'operazione**

Il Contratto di Locazione Finanziaria è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione dei Beni ed all'indicazione del loro fornitore, sono indicati tutti i dati economici e finanziari sopra visti, inclusi gli Interessi di Mora e l'eventuale Parametro di indicizzazione; nella seconda parte (Condizioni Generali del Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l'intero rapporto di Locazione Finanziaria con l'Utilizzatore.

Aspetti specifici del rapporto possono essere regolati anche mediante atti separati.

## Risoluzione del Contratto

Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sotto indicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e/o lettera raccomandata A.R. e/o ogni altro mezzo idoneo, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa:

- inadempimento dell'Utilizzatore delle obbligazioni previste all'Articolo 6 delle Condizioni Generali, fermo quanto qui in seguito precisato:
  - o mancato puntuale pagamento nel corso del Contratto di almeno quattro Canoni mensili, ovvero di una somma equivalente, a qualunque titolo dovuta alla Concedente in forza del Contratto. Il mancato pagamento sarà considerato rilevante anche se relativo a Canoni non consecutivi;
  - o mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell'Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore; violazione dell'obbligo dell'Utilizzatore di: mantenere i Beni assicurati nei modi previsti dal Contratto; denunciare tempestivamente alla Compagnia di Assicurazione il furto/ sinistro; attivare tempestivamente la Polizza Assicurativa in caso di sinistro /furto e collaborare con la stessa Compagnia di Assicurazione per la pronta liquidazione dell'indennizzo; informare prontamente la Concedente in caso di sinistro/furto;
- per danneggiamento o Perdita Definitiva dei Beni;
- mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso;
- mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari;
- modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto;
- insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a sequestro o pignoramento o iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa;
- se l'Utilizzatore è una persona giuridica, liquidazione o scioglimento o cessazione di fatto, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, dell'attività dell'Utilizzatore, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c.;
- cessione dei beni ai creditori da parte dell'Utilizzatore; verificarsi di una delle ipotesi di cui all'Articolo 1186 c.c.;
- prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica dell'Utilizzatore, in modo tale da porre in evidente pericolo il conseguimento da parte della Concedente dei propri crediti;
- modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata;
- condanna penale, anche non definitiva, o applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi del d.lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato a carico dell'Utilizzatore;
- pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale.

In caso di risoluzione contrattuale da parte della Concedente, l'Utilizzatore è obbligato a restituire senza indugio alla Concedente i Beni e troverà applicazione l'Articolo 10 delle Condizioni Generali. Restano ferme ed impregiudicate tra le Parti tutte le disposizioni previste nel Contratto in tema di risoluzione dello stesso Contratto per inadempimento dell'Utilizzatore e delle relative conseguenze.

E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese, anche legali.

La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore.

In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi delle ipotesi di cui all'Articolo 9 delle Condizioni Generali o negli altri casi previsti dalla Legge:

(l) l'Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:

- a) a riconsegnare immediatamente i Beni anche al fine di consentire alla Concedente di avviare le operazioni di vendita e riallocazione dei Beni ai sensi di Legge (fatta eccezione per l'ipotesi di risoluzione del Contratto per la Perdita Definitiva dei Beni). Dalla Data di Cessazione del Contratto fino al momento di effettiva riconsegna dei Beni, l'Utilizzatore assumerà la veste di custode dei Beni, con tutti gli inerenti obblighi e responsabilità di Legge (ma senza diritto a compenso) e con applicazione di quanto previsto all'art. 6.2 delle Condizioni Generali, per quanto compatibile con la risoluzione del Contratto. L'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. In caso di inadempimento dell'Utilizzatore all'obbligo di restituzione dei Beni la Concedente sarà autorizzata a far accedere i suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad ogni eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di inadempimento, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'inadempimento dell'Utilizzatore;
- b) a versare alla Concedente l'eventuale differenza positiva (il "**Debito Finale Utilizzatore**") tra, da una parte, l'importo risultante dalla somma degli eventuali Canoni maturati ed insoluti alla Data di Cessazione del Contratto (nonché qualsiasi altra somma dovuta e non pagata a tale data o che possa essere dovuta ai sensi del Contratto) oltre i relativi Interessi di Mora (cumulativamente, il "**Debito Scaduto**") e non ancora effettivamente pagato dall'Utilizzatore, del puro e semplice capitale residuo risultante dal piano di ammortamento alla Data di Cessazione del Contratto, ivi compreso il Prezzo di Opzione, delle spese sopportate dalla Concedente per rientrare in possesso dei Beni nonché per la stima dei Beni nello stato in cui sono stati effettivamente riconsegnati e per la loro conservazione ed eventuale manutenzione in funzione della vendita/riallocazione e, dall'altra parte, l'importo ricavato dalla vendita o altra riallocazione dei Beni ai sensi di Legge, fermo restando che, in caso di riallocazione a mezzo *leasing*, per ricavato, è da intendersi il valore attribuito ai Beni nel nuovo contratto di locazione finanziaria.

- (II) La Concedente, una volta venduti/riallocati i Beni, dovrà versare all'Utilizzatore l'eventuale differenza positiva (il "**Debito Finale Concedente**") tra, da una parte, l'importo ricavato dalla vendita o altra riallocazione dei Beni ai sensi di Legge, fermo restando che, in caso di riallocazione a mezzo *leasing*, per ricavato, è da intendersi il valore attribuito ai Beni nel nuovo contratto di locazione finanziaria, e, dall'altra parte, l'importo risultante dalla somma del Debito Scaduto e non ancora effettivamente pagato dall'Utilizzatore, del puro e semplice capitale residuo risultante dal piano di ammortamento alla Data di Cessazione del Contratto, ivi compreso il Prezzo di Opzione, delle spese sopportate dalla Concedente per rientrare in possesso dei Beni nonché per la stima dei Beni nello stato in cui sono stati effettivamente riconsegnati e per la loro conservazione ed eventuale manutenzione in funzione della vendita/riallocazione.
- (III) Il termine per eseguire il pagamento del Debito Finale Utilizzatore o del Debito Finale Concedente è di 15 giorni dall'effettivo incasso dell'importo ricavato dalla vendita o altra riallocazione dei Beni. Decorso il termine di 15 giorni sopra indicato saranno dovuti Interessi di Mora fino all'effettivo pagamento.

La risoluzione non avrà alcun effetto sulle somme incassate dalla Concedente prima della Data di Cessazione del Contratto. Pertanto, l'Utilizzatore non avrà diritto alla restituzione di alcuna somma che sia stata versata in esecuzione del Contratto prima della Data di Cessazione del Contratto.

La Concedente procederà alla vendita/riallocazione dei Beni secondo i principi previsti dalla Legge.

### **Risoluzione consensuale del Contratto**

Con riguardo esclusivamente alla fattispecie di Contratto a tasso indicizzato, l'Utilizzatore potrà richiedere alla Concedente, e da questa ottenere, la risoluzione consensuale anticipata del Contratto, solamente una volta decorsa almeno la metà della Durata del Contratto, salvo deroga più favorevole per l'Utilizzatore, ed a condizione che l'Utilizzatore abbia adempiuto a tutte le obbligazioni previste nello stesso.

Nelle ipotesi di risoluzione consensuale, l'Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente, una somma calcolata con la modalità stabilita dalle Parti ed indicata nelle Condizioni Particolari del Contratto, scelta tra le seguenti alternative:

- una somma rappresentata dal credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento del Contratto, alla data di scadenza dell'ultimo canone maturato alla data del relativo pagamento, maggiorato a titolo di penale di una percentuale massima pari al 5% (CINQUE per cento); su detto importo l'Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell'ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell'effettivo pagamento.
- o, in alternativa,
- una somma rappresentata dall'attualizzazione dell'importo dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo di Opzione al Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo, uguale al Parametro di Riferimento Iniziale; su detto importo l'Utilizzatore riconoscerà alla Concedente gli interessi, calcolati al Tasso Leasing, dalla data di scadenza dell'ultimo canone maturato a quella data sino a quella dell'effettivo pagamento.

Il corrispettivo dovuto dall'Utilizzatore alla Concedente dovrà essere a quest'ultima corrisposto entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla Data di Cessazione del Contratto. Resta comunque inteso che: (a) il pagamento del citato corrispettivo, entro il termine sopra indicato, determinerà l'interruzione della fatturazione dei Canoni, mentre (b) il mancato o ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine sopra indicato: (i) non interromperà la fatturazione dei Canoni e (ii) determinerà il conseguente ricalcolo del Corrispettivo del Contratto.

### **Modifica unilaterale del Contratto. Diritto di recesso dell'Utilizzatore**

La Concedente, in presenza di un giustificato motivo, può modificare unilateralmente le condizioni economiche di cui al Contratto, mediante apposita comunicazione all'Utilizzatore, recante l'evidenziazione della formula "Proposta di modifica unilaterale del Contratto", con preavviso minimo di 2 (due) mesi, fatta eccezione per:

- lo Spread e/o variazioni in diminuzione rispetto al Parametro di Riferimento Iniziale, nell'ipotesi di Contratto a tasso indicizzato, o il Tasso Leasing, nell'ipotesi di Contratto a tasso fisso;
- gli Oneri di Prelocazione Finanziaria (se previsti);
- gli Interessi di Mora;
- le spese di istruttoria;
- gli oneri relativi la perizia tecnico estimativa (se previsti);
- le spese di registrazione del Contratto;
- il Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo;
- il Tasso di Riferimento Alternativo.

L'Utilizzatore avrà la facoltà di recedere dal Contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica, mediante invio di apposita comunicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, l'Utilizzatore ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Fatto salvo quanto di seguito riportato, il diritto di recesso non implica alcuna spesa a carico dell'Utilizzatore. La modifica si intenderà approvata qualora l'Utilizzatore non receda dal Contratto, nel termine sopra indicato (Articolo 118, comma 2, d.lgs. 385/93).

L'Utilizzatore dovrà in ogni caso corrispondere alla Concedente tutto quanto alla stessa dovuto dal medesimo a titolo di credito scaduto e non pagato, a titolo di credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento, nonché tutto quanto eventualmente anticipato dalla Concedente a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto fino al momento di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, a titolo di onere (anche di Legge), costo o spesa, al netto del Canone Anticipato, se dovuto.

Qualora vengano apportate modifiche unilaterali secondo quanto sopra indicato, l'Utilizzatore può ottenere in qualsiasi momento, entro un termine ragionevole dalla ricezione della relativa richiesta da parte della Concedente, il testo aggiornato del Contratto, in formato elettronico o cartaceo, a scelta dell'Utilizzatore.

### **Agevolazione**

Il Contratto non è condizionato all'eventuale richiesta od ottenimento dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter" ed è autonomo ed indipendente rispetto a tale contribuzione. L'eventuale mancata o ritardata concessione o erogazione dell'agevolazione ovvero l'eventuale sospensione, decadenza o revoca della stessa, non costituisce causa di interruzione o sospensione del regolare pagamento dei Canoni secondo le modalità ed i termini stabiliti nel Contratto, salva la facoltà del Concedente di risolvere il Contratto con effetto immediato, né dei compensi eventualmente dovuti al Concedente per l'attività di assistenza nella compilazione della richiesta di concessione del contributo e di erogazione delle quote annuali del contributo che dovesse essere concesso e di rendicontazione delle spese ai fini della concessione ed erogazione del contributo.

### **Mezzi di tutela stragiudiziale**

L'Utilizzatore può presentare reclami alla Concedente per lettera raccomandata A.R., all'indirizzo della sede della Concedente o per via telematica mediante posta elettronica al seguente indirizzo e-mail [ufficioreclami.fraerfc@sgef.it](mailto:ufficioreclami.fraerfc@sgef.it). La Concedente deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del reclamo.

L'Utilizzatore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedente può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, come di seguito illustrato.

L'Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto, cui l'Utilizzatore potrà rivolgersi per richiedere la corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 200.000,00 euro, istituito con delibera del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) n. 275 del 29/7/2008, assunta ai sensi dell'Articolo 128-bis T.U.B..

Tale sistema, al quale la Concedente è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in data 12 agosto 2020 (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari). Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, l'Utilizzatore può chiedere alla Concedente, alle filiali della Banca d'Italia o visitare il sito web dell'Arbitro Bancario Finanziario ([www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it)).

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verificano cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui l'Utilizzatore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all'estinzione del rapporto.